

# COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

## DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 27 gennaio 2014

**su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti o designate e alla formulazione di pareri e all'emissione di raccomandazioni da parte del CERS**

(CERS/2014/2)

(2014/C 98/03)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 458,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE<sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico<sup>(3)</sup>, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera j), vista la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali<sup>(4)</sup>,

vista la raccomandazione CERS/2013/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 4 aprile 2013, sugli obiettivi intermedi e gli strumenti di politica macroprudenziale<sup>(5)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha il compito di esercitare la vigilanza macroprudenziale nell'Unione al fine di contribuire alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria dell'Unione. Il CERS individua i rischi sistemici che, a suo avviso, dovrebbero essere oggetto di misure di politica macroprudenziale. Il CERS può incoraggiare azioni pertinenti contribuendo in tal modo a) a garantire che sia raggiunto l'obiettivo finale della politica macroprudenziale e b) a contrastare la tendenza all'inattività, comprese l'attivazione e la disattivazione di misure macroprudenziali, che in talune circostanze può improntare la politica macroprudenziale.
- (2) L'obiettivo generale del CERS è assicurare che le politiche macroprudenziali perseguite dalle autorità competenti o designate impediscano o riducano i rischi sistemici in modo tempestivo ed efficace e siano al tempo stesso compatibili con il regolare funzionamento del mercato interno dell'Unione e ne favoriscano la realizzazione.
- (3) Il CERS dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno e in particolare contribuire a una struttura integrata di vigilanza dell'Unione, che è necessaria per promuovere risposte di politica tempestive e coerenti tra gli Stati membri. Ciò dovrebbe evitare approcci divergenti e migliorare il funzionamento del mercato interno. A tal fine, il CERS può incoraggiare il mutuo riconoscimento di misure macroprudenziali da parte di autorità competenti o designate, in particolare nei casi in cui il mutuo riconoscimento è previsto dalla legislazione dell'Unione. Con un'accresciuta comprensione delle politiche macroprudenziali, il CERS potrà raccomandare in futuro il mutuo riconoscimento anche in altri casi.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 170 del 15.6.2013, pag. 1.

- (4) In esecuzione del proprio mandato, il CERS si coordina con organizzazioni finanziarie internazionali e autorità macroprudenziali in paesi terzi e valuta la necessità di risposte di politica macroprudenziale a livello di Unione ai rischi sistemici e di politiche macroprudenziali in paesi terzi.
- (5) Il nuovo quadro normativo bancario dell'Unione contiene due strumenti legislativi distinti: la direttiva 2013/36/UE [di seguito, la «direttiva sui requisiti patrimoniali» (Capital Requirements Directive - CRD)] e il regolamento (UE) n. 575/2013 [di seguito, il «regolamento sui requisiti patrimoniali» (Capital Requirements Regulation - CRR)]. Le disposizioni della CRD sono meno prescrittive di quelle del CRR. Di conseguenza, gli Stati membri dispongono di una maggiore flessibilità nell'applicare strumenti macroprudenziali basati sulla CRD, ad esempio le varie riserve di capitale. Viceversa, gli strumenti macroprudenziali previsti dall'articolo 458 del CRR non offrono lo stesso grado di flessibilità. Il loro impiego da parte delle autorità nazionali è soggetto a una procedura particolare, che allo stesso tempo ne delinea l'ambito di applicazione.
- (6) La CRD e il CRR prevedono vari obblighi di notifica che le autorità competenti o designate devono rispettare nei confronti del CERS nel quadro della vigilanza macroprudenziale, in particolare nelle seguenti disposizioni: articoli 129, paragrafo 2, 130, paragrafo 2, 131, paragrafo 7, 131, paragrafo 12, 133, 134, paragrafo 2, 136, paragrafo 7, e 160 della CRD, e articoli 99, paragrafo 7, e 458 del CRR.
- (7) Ai sensi dell'articolo 133 della CRD e dell'articolo 458 del CRR, il CERS ha l'obbligo di formulare pareri o emanare raccomandazioni su specifiche misure macroprudenziali entro un mese dalla ricezione della notifica di tali misure. Ai fini dell'adozione di tali pareri e raccomandazioni, il CERS valuterà l'adeguatezza delle misure proposte da un punto di vista macroprudenziale sulla base della notifica ricevuta da parte della rispettiva autorità nonché della propria analisi.
- (8) Come indicato nell'articolo 458 del CRR, la base giuridica della formulazione di tali pareri richiede una motivazione che illustri le ragioni per cui gli altri strumenti prudenziali specificati nella CRD e nel CRR non possono affrontare adeguatamente il rischio sistemico individuato, tenuto conto della relativa efficacia di tali misure. A tal fine, il CERS valuterà, da un punto di vista macroprudenziale, il fondamento nonché il merito delle misure notificate in termini di giustificazione, efficacia, efficienza e proporzionalità.
- (9) Nella sua valutazione, il CERS considererà inoltre le potenziali implicazioni transfrontaliere delle misure notificate, e, se necessario, potrà suggerire determinate modifiche alle misure notificate allo scopo di attenuarne le potenziali ripercussioni negative nell'ambito del mercato interno dell'Unione. Il CERS dovrà comunque concentrarsi sui benefici complessivi delle misure macroprudenziali dal punto di vista della stabilità finanziaria.
- (10) Il CERS dovrà inoltre contribuire al coordinamento e allo sviluppo nel corso del tempo di risposte di politica macroprudenziale coerenti e omogenei ai rischi sistemici nell'Unione, favorendo così una migliore comprensione della politica macroprudenziale e promuovendo le migliori pratiche nell'ambito di essa.
- (11) Poiché, a norma dell'articolo 133 della CRD e dell'articolo 458 del CRR, il CERS deve adottare pareri o raccomandazioni entro un mese dalla ricezione di una notifica, deve essere garantito un procedimento fluido ed efficiente di valutazione delle misure notificate e di emanazione dei pareri o raccomandazioni.
- (12) Tra gli elementi di rilievo per assicurare fluidità ed efficienza del procedimento rientra la richiesta alle autorità notificanti di notificare le misure in lingua inglese utilizzando i modelli pubblicati dal CERS nel suo sito internet e di redigere la notifica nel modo più preciso e conciso possibile.
- (13) Inoltre, al fine di consentire al segretariato del CERS di predisporre i necessari adempimenti amministrativi e organizzativi con debito anticipo, alle autorità notificanti è richiesto di avvisare informalmente il segretariato del CERS di ogni notifica imminente, ove possibile, cinque giorni lavorativi della BCE prima di trasmettere la notifica.

- (14) La presente decisione istituisce procedure efficienti comunemente accettate dai membri del Consiglio generale del CERS. In virtù della pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le autorità macroprudenziali nazionali e gli altri organismi nazionali pertinenti non rappresentati nel Consiglio generale del CERS sono informati delle procedure mediante le quali il CERS formula i pareri o emana le raccomandazioni sulle misure di politica macroprudenziale adottate dalle autorità competenti o designate. Tuttavia, la presente decisione non crea alcun obbligo giuridicamente vincolante al di là di quelli stabiliti dagli atti normativi dell'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

La presente decisione stabilisce un quadro procedurale comune per la formulazione di pareri e l'emanazione di raccomandazioni da parte del CERS ai sensi della CRD e del CRR. Tali pareri e raccomandazioni sono adottati in conformità alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

##### **Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «notifica» indica qualsiasi notifica inviata al CERS dalle autorità competenti o designate, compresa la BCE in base all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio<sup>(1)</sup>, a norma dell'articolo 133 della CRD e dell'articolo 458 del CRR.
- (2) «parere» indica qualsiasi parere fornito dal CERS entro un mese ai sensi dell'articolo 133 della CRD e dell'articolo 458 del CRR.
- (3) «raccomandazione» indica qualsiasi raccomandazione emanata dal CERS entro un mese ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 14, della CRD.
- (4) «misura di politica macroprudenziale» indica qualsiasi decisione riguardante misure adottate dalle autorità competenti o designate, che devono essere notificate al CERS a norma dell'articolo 133 della CRD e dell'articolo 458 del CRR, e sulle quali il CERS fornisce un parere o emana una raccomandazione secondo i punti da 1) a 3).

#### *Articolo 3*

##### **Notifica al CERS**

1. L'articolo 3 si applica a qualsiasi notifica nel senso di cui all'articolo 2, punto 1). Esso non crea alcun obbligo giuridicamente vincolante al di là di quelli stabiliti dagli atti normativi dell'Unione.
2. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, alle autorità notificanti è richiesto di trasmettere le notifiche in lingua inglese. Qualora il CERS abbia pubblicato un modello di notifica, alle autorità notificanti è richiesto di utilizzare tale modello nell'effettuare le notifiche. Il CERS pubblica tali modelli sul proprio sito internet.
3. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti in conformità con i requisiti rispettivamente imposti dalla CRD e dal CRR, e deve essere redatta nel modo più preciso e conciso possibile.
4. Salvo che la mancata pubblicazione sia specificamente richiesta dall'autorità notificante o sia altrimenti ritenuta necessaria dal CERS per motivi di stabilità finanziaria, le notifiche sono rese pubbliche dal CERS tre mesi dopo la data di ricezione.

#### *Articolo 4*

##### **Pareri e raccomandazioni del CERS**

1. L'articolo 4 si applica a tutti i pareri e le raccomandazioni nel senso di cui all'articolo 2, punti 2) e 3).

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, 29.10.2013, pag. 63).

2. Se, malgrado una richiesta di ulteriori informazioni rivolta dal CERS alle autorità notificanti, la notifica e le informazioni ricevute in caso di ulteriori chiarimenti non contengono tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'adeguatezza della misura proposta, compresa la sua conformità con i requisiti rispettivamente imposti dalla CRD e dal CRR, il CERS può fornire un parere in cui dichiara che non è possibile valutare la conformità della misura con i requisiti della CRD e del CRR. Il CERS può anche fornire un parere negativo o emanare una raccomandazione negativa, a seconda dei casi.
3. Una volta ricevuta una notifica a norma dell'articolo 133 della CRD o dell'articolo 458 del CRR, il segretariato del CERS la sottopone immediatamente a tutti i membri del Consiglio generale e a tutti i membri del gruppo incaricato della valutazione, come definita nell'articolo 5, tramite Darwin usando la procedura riservata.
4. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla data di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 3, ciascun membro del Consiglio generale può sollevare presso il CERS questioni di rilievo riguardanti esternalità negative sotto forma di ripercussioni negative transfrontaliere della misura di politica macroprudenziale notificata. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, ai membri è richiesto di sollevare tali questioni di rilievo in lingua inglese. I membri forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la pertinenza di dette questioni di rilievo come elementi della valutazione a norma del paragrafo 5, nel modo più preciso e conciso possibile.
5. Entro dodici giorni lavorativi della BCE dalla data di ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 3, il gruppo di valutazione predispone una valutazione della misura di politica macroprudenziale nonché una bozza di parere o di raccomandazione su tale misura, relativamente alla sua adeguatezza, in conformità con i rispettivi requisiti posti dalla CRD e dal CRR, da un punto di vista macroprudenziale e di stabilità finanziaria. Il gruppo di valutazione prende in debita considerazione le questioni sostanziali sollevate nell'ambito del CERS a norma del paragrafo 4.
6. Non appena la bozza di parere o di raccomandazione è stata ultimata dal gruppo di valutazione, il segretariato del CERS la sottopone immediatamente tramite Darwin, usando la procedura riservata, all'esame di tutti i membri del Consiglio generale con procedura scritta. Entro tre giorni lavorativi della BCE dalla data della sottoposizione, i membri del Consiglio generale possono esprimere i loro commenti sulla bozza di parere o di raccomandazione prima dell'adozione di una decisione da parte del Consiglio generale.
7. Entro due giorni lavorativi della BCE dalla data fissata per la ricezione dei commenti da parte dei membri del Consiglio generale, il gruppo di valutazione valuta se, alla luce di essi, la bozza di parere o di raccomandazione debba essere rivista e ne sottopone la versione definitiva al Consiglio generale, tramite il segretariato del CERS.
8. Sulla base della valutazione e della bozza redatta dal gruppo di valutazione, il Consiglio generale adotta una decisione sulla bozza di parere o di raccomandazione. Salvo che sia stata convocata una riunione del Consiglio generale a norma del regolamento interno del CERS, la decisione del Consiglio generale è adottata con la procedura scritta, nel qual caso ai membri del Consiglio generale sono concessi almeno tre giorni lavorativi della BCE per esprimere il loro voto. La decisione del Consiglio generale è adottata, al più tardi, almeno un giorno lavorativo della BCE prima della scadenza del periodo di un mese indicato nell'articolo 133 della CRD o nell'articolo 458 del CRR.
9. Salvo che la mancata pubblicazione sia specificamente richiesta dall'autorità notificante o sia altrimenti ritenuta necessaria dal CERS per motivi di stabilità finanziaria, il CERS procede alla pubblicazione del parere o della raccomandazione del CERS tre mesi dopo l'approvazione o il rigetto della misura di politica macroprudenziale conformemente alle disposizioni della CRD e del CRR. Fino alla scadenza di detto periodo di tre mesi, tale parere o raccomandazione conserva carattere non pubblico e riservato.

#### Articolo 5

##### **Gruppo di valutazione**

1. È istituito un gruppo di valutazione come struttura permanente sottoposta al Comitato tecnico consultivo. Il gruppo di valutazione effettua le valutazioni delle misure di politica macroprudenziale e redige le bozze dei pareri o delle raccomandazioni su tali misure. I membri e gli osservatori del gruppo di valutazione hanno maturato un sufficiente livello di anzianità, sia dal punto di vista tecnico che da quello delle politiche.
2. I membri permanenti del gruppo di valutazione comprendono due rappresentanti del segretariato del CERS, un rappresentante della BCE, un rappresentante del meccanismo di vigilanza unico (MVU) e nove rappresentanti provenienti ciascuno da una banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro (di seguito i «nove rappresentanti»), come previsto dal paragrafo 8.

3. Gli osservatori permanenti del gruppo di valutazione comprendono due rappresentanti della Commissione europea e un rappresentante dell'Autorità bancaria europea.
4. Gli osservatori non permanenti del gruppo di valutazione comprendono due rappresentanti, uno della BCN e uno dell'autorità nazionale competente o designata, a seconda dei casi, per ciascuno Stato membro che abbia notificato una misura di politica macroprudenziale, e un rappresentante di ciascuna istituzione, che è rappresentata da un membro del Consiglio generale del CERS, che abbia sollevato questioni sostanziali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.
5. Qualora, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale sia notificata dalla BCE, invece che dalle autorità nazionali, quest'ultima è rappresentata da un osservatore non permanente e ciascuno Stato membro interessato è rappresentato da due osservatori non permanenti designati conformemente al paragrafo 4.
6. Gli osservatori non permanenti nella squadra addetta alla valutazione hanno la funzione di fornire ai membri permanenti informazioni e spiegazioni sulle misure macroprudenziali notificate o sulle questioni di rilievo sollevate.
7. Il gruppo di valutazione è presieduto da un rappresentante del segretariato del CERS.
8. Sulla base delle designazioni proposte dalle BCN degli Stati membri, il Consiglio generale nomina nove rappresentanti, ciascuno in rappresentanza di una BCN di uno Stato membro, presso il gruppo di valutazione. I nove rappresentanti sono soggetti a un meccanismo di rotazione. Inizialmente, per il primo mandato, quattro dei nove rappresentanti sono nominati per un periodo di due anni, e cinque dei nove rappresentanti sono nominati per un periodo di tre anni, e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. In seguito, il mandato di ciascuno dei nove rappresentanti è limitato a due anni e non è immediatamente rinnovabile. La composizione dei nove rappresentanti assicura una rappresentanza equilibrata delle BCN degli Stati membri partecipanti all'MVU e di quelli non partecipanti all'MVU.
9. Per evitare conflitti di interesse nella valutazione delle misure di politica macroprudenziale, lo status di membro permanente cessa temporaneamente, senza sostituzione, per i rappresentanti delle BCN o per il rappresentante della BCE in tutti i casi in cui le autorità del rispettivo Stato membro o la BCE abbiano notificato una misura di politica macroprudenziale o sollevato questioni di rilievo relative alla misura di politica macroprudenziale sottoposta alla valutazione del gruppo di valutazione. I paragrafi 4 e 5 continuano ad applicarsi.
10. I membri permanenti del gruppo di valutazione redigono le bozze di pareri o di raccomandazioni, su cui il Consiglio generale può esprimere un voto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5. Il gruppo di valutazione deve cercare di raggiungere il consenso unanime dei suoi membri permanenti. Quando le circostanze lo richiedono, essa può fornire un parere di maggioranza e uno di minoranza nella sua valutazione sottoposta al Consiglio generale.

#### *Articolo 6*

#### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2014.

Fatta a Francoforte sul Meno, il 27 gennaio 2014

*Il Presidente del CERS*

Mario DRAGHI

---